



ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - ODV

Piazzale Valgoi, 12 - 23100 Sondrio

Telefono e Fax 0342 512444 - Mail: assdiabetici@gmail.com

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 giugno 2019
Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
n. SO-11 del 28.07.2003



ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - ODV

Piazzale Valgoi, 12 - 23100 Sondrio

Telefono e Fax 0342 512444 - Mail: assdiabetici@gmail.com

STATUTO

DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.Lgs 117/2017

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 giugno 2019

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato n. SO-11 del 28.07.2003

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, l'associazione denominata: "Associazione Diabetici della Provincia di Sondrio - ODV" di seguito, in breve, "associazione", Organizzazione di Volontariato non lucrativa, di utilità sociale per la tutela sanitaria e morale delle persone affette da diabete. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio in Piazzale Valgoi n. 12 e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Provincia.

L'associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni od Enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e beneficenza nel campo socio-assistenziale a favore di soggetti diabetici.

In particolare intende svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività :

- a) rappresentare i diabetici presso le Autorità e gli Enti di Assistenza;
- b) studiare forme e modalità per arginare il progressivo diffondersi della malattia;
- c) agevolare il potenziamento e le strutture per l'assistenza del diabetico, anche attraverso una rete capillare, nell'intero territorio provinciale;
- d) curare il problema dell'orientamento professionale, del reinserimento del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e la possibilità della riabilitazione del diabetico colpito da complicanze invalidanti, nonché del trattamento di quiescenza degli invalidi;
- e) promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura ed allo studio del diabete;
- f) riunire i pazienti e le famiglie colpiti da caso di diabete e suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai giovani e alle loro famiglie, laddove l'organizzazione assistenziale pubblica è carente;
- g) instaurare rapporti con la scuola e promuovere iniziative culturali e ricreative per giovani diabetici (corsi, pubblicazioni, conferenze, etc);

- h) seguire l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e diabetici;
- i) curare i rapporti con i presidi ospedalieri ed universitari della Provincia;
- j) promuovere la collaborazione con le altre Associazioni per diabetici e, fino all'istituzione, promuovere tutte le iniziative per l'applicazione del Piano Regionale per la prevenzione del diabete;
- k) impegnarsi a far varare una Legge per la gratuità di tutti i presidi indispensabili per l'autocontrollo della malattia;
- l) collaborare con le altre Associazioni e/o Enti morali per un Piano Regionale a favore dei pazienti affetti da condizioni croniche;
- m) promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico e paramedico;
- n) assumere qualsiasi altra iniziativa che sarà ritenuta idonea per il perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Dl 117 3 agosto 2017 Art 5 c.1 a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Dl 117 3 agosto 2017 Art 5 c.1 c) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE, prestazioni sanitarie a rilevanza sociale

In particolare l'attività principale consiste in azioni di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della malattia diabetica mediante :

1. Incontri pubblici a tema, rivolti all'intera popolazione con particolare riguardo ai giovani.
2. Fornitura gratuita di apparecchi e materiale sanitario per la misurazione della glicemia e relativa assistenza tecnica rivolta ai propri associati.
3. Campagne di sensibilizzazione, informazione e screening sulle piazze del territorio provinciale in concomitanza con le manifestazioni fieristiche e nelle scuole.
4. Pubblicazioni su argomenti inerenti la patologia diabetica (alimentazione, attività fisica, complicanze del diabete)

Le attività di cui al comma precedente sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 5 - Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo (sette) stabilito dal Codice del Terzo Settore

Sono soci ordinari i diabetici ed i loro familiari; possono essere soci ordinari anche persone non affette da diabete.

Sono soci onorari le persone designate per proposta del Consiglio Direttivo e sono esenti dal pagamento della quota associativa.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto in atto.

La qualifica di socio ordinario si consegue dietro richiesta presentata con apposita domanda diretta al Presidente del Consiglio Direttivo e dal Consiglio stesso accettata, a suo giudizio insindacabile.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la *deliberazione, con le specifiche motivazioni*, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile

Il socio deve impegnarsi a sottostare agli obblighi statutari ed alle deliberazioni dei previsti Organi Collegiali.

Il socio che si rende indegno, potrà essere espulso dall'associazione a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione, secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Organizzazione, può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione stessa. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. La recessione non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti in favore dell'associazione: mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali Regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli Organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può rivolgersi all'Assemblea dei Soci in occasione della prima convocazione utile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci versano ogni anno una quota sociale, la cui entità viene, di anno in anno, stabilita dagli Organi Statutari in misura sufficiente per far fronte alle spese ed agli oneri dell'associazione.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale, ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Tutti i soci in regola col versamento della quota sociale, compresi i soci onorari, godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

L'adesione all'Organizzazione comporta, per l'associato, il diritto di voto in Assemblea (tre mesi dall'iscrizione). Gli aderenti hanno inoltre il diritto di conoscere i programmi che l'Organizzazione intende attuare, partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione ed usufruire di tutti i servizi offerti dall'organizzazione. Inoltre i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; versare il contributo annuale, contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione

attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione della vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Le prestazioni fornite dagli aderenti, comprese le cariche sociali, sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri validi per tutti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato, autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale dell'Organizzazione.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione .

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti e alle condizioni definite in apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell'associazione.

Art. 9 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è, di regola presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal vice Presidente; in mancanza di entrambi da un componente del Consiglio Direttivo, delegato dal Presidente.

La convocazione ordinaria è fatta almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente ai soci mediante comunicazione scritta almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora dell'adunanza.

La convocazione può avvenire anche su richiesta della maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea, in assenza di Leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare per la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione, nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Le decisioni delle Assemblee sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata, entro il 30 aprile di ogni anno per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i problemi di competenza dell'Assemblea, ma adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione tramite lettera o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data di adunanza.

Le Assemblee ordinarie sono valide :

- a) in prima convocazione: con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione: con qualunque sia il numero degli aderenti, presenti in proprio o per delega.

La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

E' ammessa delega di altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinarie sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei presenti.

Le approvazioni assembleari possono essere prese per alzata di mano, ad insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari impegnano tutti i soci.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da un Consigliere, su designazione del Presidente.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione, ed è Organo sovrano dell'Organizzazione stessa.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni soci ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente (in caso di elezioni), dagli scrutatori; il verbale sarà riportato nel registro delle Assemblee degli aderenti.

Le decisioni assembleari devono essere rese pubbliche, mediante l'affissione del relativo verbale, nella bacheca dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 13 - Modalità di voto

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro dell'Assemblea dei Soci.

Art. 14 - Referendum

Qualora non sia possibile organizzare l'assemblea con la partecipazione di tutti i soci, su insindacabile giudizio del Presidente, è possibile ricorrere al sistema di votazione "ad referendum" con le modalità sotto elencate per tutti i temi che non siano di esclusiva competenza della assemblea come riportato all' art 11:

- a) lo schema di votazione ad referendum indicherà l'elenco degli argomenti su cui si deve votare e i termini in cui dovrà essere rispedita la scheda;
- b) nel termine prefissato, i soci voteranno sulle apposite schede che saranno loro inviate 15 (quindici) giorni solari prima della data di votazione e restituite entro il termine indicato;
- c) il voto sarà espresso sulla scheda, in merito agli argomenti indicati sulla scheda stessa;
- d) le schede non debitamente affrancate saranno respinte;
- e) i risultati di tale referendum diventano immediatamente operanti, senza l'obbligo di successive ratifiche da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri.

I membri eletti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prima Assemblea; qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere, nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, entro 30 giorni dalle elezioni;
- redigere il conto consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- deliberare sull'acquisto e vendita di beni mobili ed immobili, delegando in tal senso il Presidente;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- determinare le quote sociali annuali;
- deliberare su ogni altro argomento demandato dall'Assemblea, dallo Statuto e posto all'ordine del giorno.
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere presente, più anziano di età.

Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo sarà redatto dal Consigliere Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed esposto nell'apposita bacheca, per la sua pubblicazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione senza limitazioni.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio stesso.

Alle adunanze del Consiglio il Presidente può invitare, per consultazioni e pareri, anche persone non componenti il medesimo, senza che queste abbiano diritto al voto.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni devono essere palesi e prese a maggioranza di voti; in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Un'assenza ingiustificata dei membri eletti, per tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 giorni prima o comunicazione mail o telefonica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di Legge e di Statuto; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

In caso di urgenza, disimpegna i compiti del Consiglio; le relative decisioni verranno però portate per la ratifica del Consiglio, alla prima riunione di questo.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richianda. Cura la conservazione e l'archiviazione dei verbali delle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere cura la gestione economica dell'associazione conformemente alle direttive del Consiglio, redige i bilanci annuali preventivo e consuntivo ed una relazione agli stessi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare: i beni, i contributi e lasciti ricevuti, le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21 - Collegio arbitrale

Qualunque controversia che possa formare oggetto di compromesso sorgesse tra i soci, o alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale, composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo dai due arbitri così eletti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Sondrio.

Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 22 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), d), sono tenuti a cura del Segretario e del Presidente.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la sede, la data e l'ora, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Patrimonio - Amministrazione - Bilancio

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto, per le medesime finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per l'acquisto, lasciti o donazioni, contributi di Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comune, AST, ecc.) e da Privati (Ditte, cittadini, ecc.), che diverranno proprietà dell'Associazione.

All'inizio di ogni Esercizio, il Consigliere Tesoriere dovrà redigere l'inventario del patrimonio sociale.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi degli aderenti e di privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività;
- da contributi di Organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- da somme riscosse per qualsiasi altro titolo.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può prioritariamente destinare le proprie risorse economiche al finanziamento di attività inerente l'educazione sanitaria (con particolare riferimento alla prevenzione).

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di versamento minimo annuale, da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per Legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 24 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

Gli Esercizi finanziari decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, pertanto i bilanci devono coincidere con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs 117/2017 qualora emanato.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sondrio, 29 giugno 2019

Visto del Presidente
(Carla Paganella)

